

Vigilanza bancaria e finanziaria

Documento per la consultazione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999

Il presente documento contiene uno schema delle disposizioni di vigilanza in materia di concessione di finanziamenti da parte delle società di cartolarizzazione dei crediti, in attuazione dell'art. 1, comma 1-ter, della Legge n. 130/1999, introdotto dall'art. 22, comma 6, del D.L. n. 91/2014 (cd. decreto "Competitività").

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro **60 giorni dalla pubblicazione del presente documento** all'indirizzo di posta elettronica certificata ram@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Nazionale 91, 00184 ROMA.*

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Marzo 2015

Premessa

L'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 91/2014 (c.d. decreto "Competitività"), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 ⁽¹⁾, ha introdotto nella legge n. 130/1999, in materia di cartolarizzazione dei crediti, una nuova disposizione (comma 1-ter dell'articolo 1) in base alla quale le società di cartolarizzazione di cui alla medesima legge 130/1999 (di seguito denominate anche SPV) possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ⁽²⁾ purché:

- a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario iscritto nell'albo *ex art.* 106 TUB, i quali possono svolgere altresì i compiti previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n. 130/1999 (*servicing*);
- b) i titoli emessi dagli SPV per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;
- c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattienga un significativo interesse economico nell'operazione (c.d. *retention*), nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

La previsione fa parte di una serie di misure normative volte a favorire il ricorso a fonti di finanziamento alternative al credito bancario - sia di capitale sia di debito - attraverso incentivi di natura fiscale e regolamentare alla quotazione, l'ampliamento delle tipologie di intermediari finanziari cui è consentito erogare credito alle imprese, l'eliminazione di alcuni disincentivi fiscali all'investimento in obbligazioni.

Fra tali misure rientra anche quella che, modificando la normativa primaria applicabile agli investimenti delle imprese di assicurazione, consente a tali imprese di concedere finanziamenti a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, nel rispetto di condizioni e limiti operativi stabiliti dall'IVASS.

Secondo la nuova previsione legislativa, la Banca d'Italia ha il compito di stabilire, con proprie disposizioni di attuazione, le modalità con cui il requisito di *retention* deve essere rispettato dalle banche e dagli altri intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati da uno SPV. Con il presente documento, allo scopo di dare attuazione alle richiamate previsioni di legge, si sottopongono a consultazione pubblica le disposizioni secondarie di competenza della Banca d'Italia relativamente alle banche e ai gruppi bancari e agli intermediari finanziari e ai gruppi finanziari.

I. Linee generali

Si premettono alcune considerazioni sul rapporto fra la nuova disciplina introdotta nella legge 130 e la disciplina prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

La nuova disciplina di legge stabilisce un requisito di *retention* autonomo e distinto da quello contenuto nella disciplina prudenziale delle cartolarizzazioni. La ragione di ciò sembra dover essere ricercata in due circostanze:

- i. la prima, che l'operazione di concessione di finanziamenti da parte di un SPV ai sensi della legge 130 non è necessariamente da qualificare come "cartolarizzazione" ai sensi della disciplina prudenziale; può quindi verificarsi

¹ La legge di conversione del decreto-legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014.

² Come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

che l'operazione in discorso non sia soggetta alle previsioni dettate dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per le banche e le imprese di investimento (CRR), ivi compreso il requisito di *retention*;

- ii. la seconda, che anche nei casi in cui l'operazione in discorso integri una cartolarizzazione in senso prudenziale, la sua particolare struttura rende problematica l'applicazione delle norme del CRR in materia di *retention*, specialmente a motivo della mancanza di un soggetto (diverso dallo SPV) qualificabile come "cedente" o "originatore" dei finanziamenti secondo le definizioni fornite dallo stesso CRR; si rende, quindi, necessario individuare tale soggetto in modo autonomo e prescindendo dalla disciplina prudenziale.

In particolare, per quanto riguarda il punto i), va tenuto presente che il CRR (art. 4, n. 61) definisce la "cartolarizzazione" come: "un'operazione o uno schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche: a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni; b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema". L'operazione disciplinata dalla legge 130 presenta la caratteristica *sub a*), poiché la disciplina giuridica e le caratteristiche finanziarie dello SPV fanno sì che il rimborso dei titoli emessi allo scopo di finanziare la concessione dei prestiti non possa avvenire che a valere sui (e nel limite dei) flussi finanziari generati dai crediti concessi dallo SPV e segregati in un patrimonio separato. Non è invece necessariamente presente la caratteristica *sub b*) (il *tranching* dei titoli di cartolarizzazione in classi aventi diverso grado di subordinazione nei pagamenti), poiché essa non è prevista dalla legge come un elemento della fattispecie.

Con riferimento al punto ii), anche qualora l'operazione in esame, integrando entrambe le caratteristiche a) e b) sopra ricordate, fosse senz'altro qualificabile come una cartolarizzazione in senso prudenziale, la circostanza che il finanziamento sia erogato direttamente dallo SPV (e non sia a esso ceduto dalla banca o altro intermediario abilitato che valuta e seleziona il prenditore) rende problematico individuare nell'intermediario che svolge il compito di selezione dei prenditori un soggetto "cedente" o "promotore" come definiti nell'art. 4, nn. 13 e 14, CRR. D'altra parte, non sembra possibile far carico dell'obbligo di *retention* allo SPV senza con ciò esporre la società-veicolo a rischi creditizi incompatibili con l'essenziale caratteristica di *bankruptcy remoteness* che, per disciplina giuridica e nella stessa percezione del mercato, caratterizza questa tipologia di operatori.

D'altra parte, pur avendo presenti le differenze sopra evidenziate fra l'operazione in discorso e la *securitisation* in senso prudenziale, si ritiene che il requisito di *retention* menzionato nelle nuove previsioni della legge n. 130 presenti evidenti affinità con l'analogo requisito stabilito nella disciplina prudenziale delle cartolarizzazioni. Tali affinità emergono tanto sotto il profilo finalistico – l'allineamento degli interessi, la prudente assunzione dei rischi creditizi, la corretta perimetrazione delle attività soggette a requisiti patrimoniali – quanto sul piano delle modalità tecniche e operative – ponendosi, in entrambi i casi, l'obbligo di un soggetto diverso dall'investitore di assumere e mantenere nel tempo una parte del rischio economico dell'operazione. Pertanto, sembra possibile rifarsi analogicamente alla disciplina prudenziale delle cartolarizzazioni anche nella definizione e specificazione delle modalità di applicazione della norma in oggetto.

Per completezza, si rammenta che la disciplina prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione, per gli aspetti di maggiore interesse ai fini della presente consultazione, è contenuta essenzialmente nella Parte Quinta (articoli da 404 a 410) del CRR. Si richiamano in particolare:

- la previsione per cui gli intermediari soggetti alla disciplina prudenziale possono assumere posizioni verso la cartolarizzazione solo se il soggetto che agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario dei crediti sottostanti mantiene, in modo permanente, un interesse economico rilevante, in ogni caso non inferiore al 5% (articolo 405; il medesimo articolo individua, altresì, le modalità tecniche e temporali attraverso le quali il requisito deve essere rispettato);

- l'obbligo dell'intermediario cedente o promotore di applicare, nella selezione dei prenditori di finanziamenti cartolarizzati, i medesimi criteri di valutazione e concessione del credito che essi applicano in relazione a finanziamenti non cartolarizzati (art. 408 CRR);
- gli obblighi dell'intermediario cedente, promotore o prestatore originario del credito di informativa agli investitori circa il livello dell'impegno di *retention* da essi assunto e di assicurare l'accessibilità di alcune informazioni essenziali sulla qualità e la performance dei crediti (*disclosure*, art. 409 CRR).

I contenuti e le modalità tecniche degli obblighi in materia di *retention*, politiche creditizie e trasparenza informativa sono ulteriormente specificati nel Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, che ha integrato sotto questi e altri profili la disciplina prudenziale delle cartolarizzazioni contenuta nel CRR.

II. Opzioni normative

Nell'individuazione delle soluzioni normative proposte nel presente documento si è cercato di assicurare, in primo luogo, la coerenza con la principale finalità dell'intervento legislativo, che è – come detto – di ampliare la disponibilità di fonti di finanziamento delle imprese alternative al circuito bancario.

Nel contempo, le proposte normative sono dirette anche a presidiare l'esigenza di vigilanza, parimenti riflessa nella norma primaria, di incoraggiare prudenti pratiche di selezione e monitoraggio del credito e di non alimentare pericolosi fenomeni di *shadow banking*. In tale prospettiva si collocano tanto la norma che subordina la concessione di finanziamenti da parte degli SPV alla circostanza che il compito di selezione dei prenditori meritevoli di credito sia svolto da soggetti professionali e adeguatamente organizzati (le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo dei soggetti vigilati dalla Banca d'Italia) quanto il requisito di *retention* di un interesse economico significativo, funzionale ad allineare gli interessi delle banche e degli intermediari finanziari a quelli degli investitori nonché ad assicurare che la qualità del credito sia monitorata nel continuo.

Come detto, si è scelto di fondare la disciplina della nuova operazione di finanziamento da parte degli SPV sulla disciplina della *retention* contenuta nella regolamentazione prudenziale delle banche. Tale impostazione, giustificata alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo I, presenta anche il vantaggio di consentire agli intermediari di avvalersi di tecniche di *retention* già note e sperimentate, con conseguenti benefici in termini di semplicità di applicazione e di parità competitiva. Una possibile impostazione alternativa, consistente nel dettare una disciplina autonoma e diversa da quella prudenziale, sarebbe foriera di maggiori costi applicativi e determinerebbe uno scalino normativo (differenza di trattamento fra l'operazione in questione e le tradizionali operazioni di *securitisation*) a fronte di benefici incerti e difficilmente stimabili *ex ante*, considerata anche la novità della fattispecie operativa e la mancanza di esperienze a cui rifarsi per una valutazione d'impatto.

Le disposizioni che si sottopongono a consultazione si applicheranno alle banche e ai gruppi bancari e confluiranno nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche".

Le nuove norme disciplinano le seguenti aree: *a)* la misura e le modalità tecniche di osservanza del requisito di mantenimento di un significativo interesse economico; *b)* i criteri di individuazione dei prenditori dei finanziamenti; *c)* gli obblighi di informativa agli investitori; *d)* i controlli sul rispetto delle previsioni di legge e relative disposizioni attuative.

A) *Significativo interesse economico* (Sezione II, par. 1)

In analogia alla disciplina prudenziale, gli intermediari che svolgono il compito di selezionare i prenditori dei finanziamenti devono mantenere un interesse economico netto non inferiore al 5%.

Tale indicazione costituisce una misura minima. La misura effettiva della *retention* deve essere determinata, per ciascuna operazione, in modo da assicurare effettivamente le finalità della previsione, ossia incoraggiare prassi sane e prudenti di concessione e monitoraggio del credito e prevenire fenomeni di *shadow banking*.

Il requisito di *retention* deve essere rispettato secondo le modalità previste dalla Parte Cinque del CRR e dai relativi regolamenti delegati. Si richiamano qui, come elementi particolarmente rilevanti per l'operazione in questione: l'obbligo di rispettare il requisito fin dall'avvio dell'operazione e nel seguito, su base continuativa, fino alla chiusura dell'operazione; il divieto di coprire il rischio dell'interesse economico mediante tecniche di attenuazione del rischio o altre forme di copertura, nonché il divieto di cedere l'interesse economico mantenuto.

Il requisito è rispettato a livello individuale dalle banche non appartenenti a un gruppo; a livello consolidato dalle banche appartenenti a un gruppo bancario. Le banche comunitarie operanti in Italia, con e senza insediamento di succursale, rispettano il requisito a livello individuale o consolidato, a seconda dei casi (v. Sezione I, par. 4 Destinataria della disciplina).

In proposito, si fa presente sin da ora che la Banca d'Italia valuterà le modalità più appropriate per verificare il rispetto del requisito di *retention* da parte dei soggetti interessati.

B) *Criteri di selezione dei prenditori* (Sezione II, par. 2)

In analogia con la disciplina prudenziale delle cartolarizzazioni, si stabilisce che gli intermediari che svolgono il compito di selezionare i prenditori dei finanziamenti concessi dallo SPV devono applicare, nell'attività di valutazione del merito di credito, i medesimi criteri di valutazione e le medesime procedure deliberative che essi adottano per l'assunzione di rischi creditizi in proprio. Analogamente, i sistemi e processi di monitoraggio della qualità del credito e controllo dei rischi devono essere gli stessi utilizzati nella propria attività creditizia.

A tali fini, si richiama la disciplina prudenziale di riferimento per le banche e le società capogruppo italiane, contenuta nelle disposizioni recentemente emanate dalla Banca d'Italia in materia di sistema dei controlli interni. Si richiamano altresì le analoghe disposizioni previste per gli intermediari finanziari, oggetto di recente consultazione pubblica.

L'adozione di tali criteri, unitamente al requisito di *retention*, ha lo scopo di assicurare che la nuova operatività non incoraggi imprudenti pratiche di concessione del credito e non determini la perdita del controllo sull'evoluzione della qualità del credito concesso. Essa è anche funzionale ad assicurare la completezza e correttezza delle segnalazioni di vigilanza sull'ammontare delle esposizioni creditizie a livello di sistema e sulla qualità delle singole controparti.

C) *Informativa agli investitori* (Sezione II, par. 3)

Si applicano gli obblighi di informativa agli investitori e di accessibilità delle informazioni essenziali previsti dalla disciplina sulle cartolarizzazioni. La previsione è diretta, fra l'altro, a fornire agli investitori adeguate informazioni sulla struttura dell'operazione e sulla composizione delle attività sottostanti, sulle quali fondare le decisioni di investimento.

D) *Controlli del servicer* (Sezione II, par. 4)

I controlli sulla conformità delle operazioni alle previsioni della legge n. 130/1999, ivi compreso il requisito di *retention*, sono di competenza del *servicer* dell'operazione (cfr. art. 2, comma 6-bis, legge 130/1999).

Le presenti disposizioni specificano il *minimum* di controlli che le banche e gli intermediari finanziari incaricati del *servicing* dovranno svolgere, tenendo conto delle peculiarità dell'operazione.

Queste indicazioni integrano e completano le indicazioni normative sull'attività degli intermediari finanziari che svolgono attività di *servicer* nelle operazioni di cartolarizzazione³), che rimangono ferme e applicabili in quanto compatibili con le caratteristiche dell'operazione prevista dal nuovo comma 1-ter.

In proposito, si fa presente che le richiamate disposizioni sull'attività di *servicing* verranno estese alle banche e ai gruppi bancari in occasione di un prossimo aggiornamento della disciplina in materia di organizzazione e controlli interni. **Si sollecitano commenti da parte degli interessati sul punto.**

I controlli dovranno coprire i tre profili disciplinati nelle presenti disposizioni, ossia il mantenimento di un interesse economico, i criteri di selezione dei prenditori, la *disclosure* agli investitori. Essenziale per l'effettivo ed efficace svolgimento dell'attività di controllo è la disponibilità, per il *servicer*, di informazioni in possesso dell'SPV e della banca – se diversa dal *servicer* – che seleziona i prenditori di finanziamenti. I necessari scambi informativi devono essere assicurati per tutta la durata dell'operazione sulla base di impegni contrattuali vincolanti per i diversi soggetti a essa partecipanti.

Specifiche previsioni sono dettate per il caso in cui la banca o l'intermediario incaricato del *servicing* sia il medesimo che svolge il compito di selezionare i prenditori, come espressamente consentito dalla norma di legge. Al fine di gestire i conflitti d'interesse inerenti a questa ipotesi, sono previsti obblighi di separazione organizzativa fra le strutture preposte al controllo di regolarità e quelle preposte alle attività di istruttoria e concessione del credito e al monitoraggio e controllo andamentale dei rischi creditizi.

III. Applicazione delle disposizioni di vigilanza agli intermediari ex art. 106 TUB

In attuazione della disposizione di legge che prevede, come detto, che la selezione dei prenditori dei finanziamenti erogati delle società di cartolarizzazione sia

³ Cfr. le disposizioni in materia di rischi connessi all'attività di *servicing* svolta dagli intermediari finanziari pubblicate dalla Banca d'Italia per consultazione fino al 12 settembre 2014 (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_conclude/cons-conclude-no-norm/disp-vig-2cons/DS.pdf).

effettuata da soggetti professionali quali banche e intermediari finanziari vigilati, e nell'ottica del mantenimento della "vigilanza equivalente" tra tali soggetti, si fa presente che le disposizioni di vigilanza, ora poste in consultazione per le banche, si applicheranno agli intermediari finanziari che si iscriveranno nell'Albo previsto dall'art. 106 TUB come risultante dalla riforma del Titolo V TUB. Pertanto **le disposizioni che fanno riferimento a tale tipologia di intermediari potranno trovare applicazione solamente dopo che la riforma stessa sarà stata completata.**

In questa prospettiva le presenti disposizioni di vigilanza saranno inserite, con i necessari adattamenti normativi, nelle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" di prossima emanazione ⁽⁴⁾. **Si invitano i soggetti interessati a fornire commenti in argomento.**

E' esclusa la possibilità per gli intermediari attualmente iscritti nell'Elenco generale di cui all'art. 106 TUB e nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB di svolgere l'operatività prevista dal decreto "competitività".

* * *

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010, recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, non si è effettuata una formale analisi d'impatto della regolamentazione, considerato che le disposizioni danno attuazione ad una norma di legge che prevede l'estensione alla nuova fattispecie disciplinata dalla legge di un obbligo già previsto in via generale dalla normativa comunitaria (CRR). D'altra parte, talune valutazioni di carattere qualitativo sui costi e i benefici delle opzioni regolamentari sono svolte nel presente documento, e in particolare nel par. II.

⁴ Cfr "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Seconda consultazione (aperta fino al 12 settembre 2014)" (www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/cons-concluse-no-norm/disp-vig-2cons/DS.pdf).

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETA' VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 130/1999 consente alle società di cartolarizzazione di cui alla medesima legge (società veicolo) di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese purché:

- a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario iscritto nell'albo ex art. 106 TUB, i quali possono svolgere altresì i compiti previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n. 130/1999;
- b) i titoli emessi dalle società veicolo per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;
- c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione (c.d. *retention*), nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

Le presenti disposizioni specificano, in attuazione della previsione di legge, le modalità con cui gli intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati da uno SPV devono rispettare il requisito di *retention* e i connessi obblighi in tema di politiche creditizie e informativa agli investitori.

La disciplina è coerente con la finalità dell'intervento legislativo di ampliare la disponibilità di fonti di finanziamento delle imprese alternative al circuito bancario; nel contempo, essa – anche mediante l'allineamento degli interessi di intermediari e investitori – mira a incoraggiare prassi sane e prudenti di concessione e monitoraggio del credito e a prevenire fenomeni di *shadow banking*.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (legge sulla cartolarizzazione), introdotto dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 91/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto

l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Vengono inoltre in rilievo:

- la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (CRD IV);
- il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR);
- il regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*banca*", la banca italiana, la banca comunitaria, la succursale in Italia di banca extracomunitaria;
- "*legge sulla cartolarizzazione dei crediti*", la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni;
- "*microimpresa*", un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro ⁽¹⁾;
- "*servicer*", la banca o l'intermediario finanziario al quale è affidata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la riscossione dei crediti e i servizi di cassa e pagamento in una operazione di cartolarizzazione e incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, della stessa legge di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo;
- "*società capogruppo*", la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario;
- "*società veicolo*", la società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni;

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale:
 - alle banche autorizzate in Italia;

¹ Cfr. articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

- alle banche comunitarie, per l'attività svolta in Italia mediante succursali e in libera prestazione di servizi;
- su base consolidata:
 - alle società capogruppo di un gruppo bancario e ai relativi gruppi bancari.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

1. Mantenimento di un significativo interesse economico

Le banche e le società capogruppo che individuano i prenditori dei finanziamenti concessi da una società veicolo, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, lettera a), della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, rispettano l'obbligo di mantenere nell'operazione un interesse economico non inferiore al 5%.

Il requisito è rispettato con le modalità stabilite dalla Parte Cinque del CRR, in particolare dall'articolo 405, e dai relativi regolamenti delegati.

A tal fine, gli obblighi imposti dal CRR e dai regolamenti delegati all'ente cedente, promotore o prestatore originario devono intendersi posti in capo alla banca o, se del caso, alla società capogruppo del gruppo bancario che svolge il compito di individuare i prenditori dei finanziamenti erogati dalla società veicolo.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo devono essere rispettati per tutte le operazioni di concessione di finanziamenti da parte di società veicolo, anche qualora tali operazioni non integrino la definizione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 4, n. 61, del CRR.

2. Criteri di selezione dei prenditori

Le banche e le società capogruppo applicano, nell'attività di individuazione dei prenditori dei finanziamenti della società veicolo, i criteri di valutazione del merito di credito, le procedure di deliberazione della concessione di credito e i sistemi di controllo dei rischi che esse sono tenute ad applicare nell'attività creditizia esercitata in proprio.

A tal fine, i destinatari delle presenti disposizioni fanno riferimento a quanto previsto dalle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni (Titolo V, Capitolo 7, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, e successivi aggiornamenti), e in particolare dall'Allegato A, par. 2 "Rischio di credito e di controparte". Per le banche comunitarie operanti in Italia, si fa riferimento ai criteri di concessione del credito, alle metodologie di misurazione dei rischi e ai sistemi di monitoraggio delle esposizioni che le stesse sono tenute a rispettare nello Stato di origine in conformità dell'articolo 79 CRD IV.

3. Informativa agli investitori

Le banche e le società capogruppo che individuano i prenditori dei finanziamenti concessi da una società veicolo effettuano l'informativa agli investitori sul livello di impegno da esse assunto e assicurano l'accessibilità delle informazioni significative, conformemente all'art. 409 del CRR e ai relativi regolamenti delegati.

4. Controlli del *servicer*

Il *servicer*, nell'ambito delle verifiche di conformità dell'operazione alla legge, effettua anche i controlli diretti ad accertare il rispetto, da parte dei soggetti che individuano i prenditori dei finanziamenti, delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1-ter, della legge sulla cartolarizzazione dei crediti. A tali fini, il *servicer* verifica almeno che:

- l'interesse economico mantenuto nell'operazione non sia inferiore alla misura stabilita dalle presenti disposizioni o alla misura eventualmente più alta convenuta fra le parti dell'operazione; la *retention* sia effettuata in una delle forme previste dal par. 1 e sia mantenuta ininterrottamente dall'inizio dell'operazione e per tutta la sua durata; non siano poste in essere operazioni (ad es. garanzie, derivati di credito, altre transazioni) per effetto delle quali il rischio inerente all'interesse economico da mantenere venga nella sostanza trasferito o assunto da terzi;
- l'attività di selezione dei prenditori si svolga sulla base di processi formalizzati e documentati da cui risulta in modo incontrovertibile l'applicazione di criteri di valutazione, procedure deliberative e sistemi di controllo non difformi da quelli applicati nell'attività creditizia esercitata in proprio dall'intermediario per la medesima tipologia di crediti e controparti;
- l'informativa agli investitori sul livello di impegno assunto sia stata effettuata e le informazioni significative siano effettivamente accessibili, tempestivamente consultabili e periodicamente aggiornate.

I soggetti partecipanti all'operazione – in particolare, la società veicolo e il soggetto che individua i prenditori dei finanziamenti, se diverso dal *servicer* – assumono impegni contrattuali in forza dei quali trasmettono o mettono a disposizione del *servicer*, tempestivamente e per tutta la durata dell'operazione, le informazioni necessarie per lo svolgimento dei controlli di propria competenza, abilitando anche il *servicer* a richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti ai medesimi soggetti e a terze parti.

Qualora i compiti di *servicer* siano svolti – come previsto dall'art. 1, comma 1-ter, lettera a) della legge sulla cartolarizzazione dei crediti – dalla banca o dall'intermediario finanziario che seleziona i prenditori dei finanziamenti, il *servicer* assicura che le attività di controllo di cui al presente paragrafo siano svolte da strutture distinte e indipendenti rispetto a quelle preposte alle attività di istruttoria e concessione del credito e al monitoraggio e controllo andamentale dei rischi creditizi. Restano ferme le disposizioni applicabili alla banca o all'intermediario finanziario in materia di conflitti di interesse.

Le attività di controllo di cui al presente paragrafo, attenendo alla verifica di conformità dell'operazione alla legge ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, non possono essere delegate a terzi mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse.